

49583/03



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

VI Sezione penale

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio  
dal Sig. CANTELLI  
per diritti € 3,10  
il 27 MAG. 2004  
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio  
dal Sig. REGGIANI  
per diritti € 3,30  
il 8 GEN. 2004  
IL CANCELLIERE

Udienza pubblica del  
21 novembre 2003

R.G. n. 27854/03

Sent. n. 1540

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio  
dal Sig. GIALASSO  
per diritti € 3,10  
il 3 GEN. 2004  
IL CANCELLIERE

composta dagli Ill.mi signori:

- dott. Renato Fulgenzi
- " Giovanni De Roberto
- " Bruno Oliva
- " Antonio Stefano Agrò
- " Arturo Cortese

Presidente  
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi promossi da Antonino Madonia, Stefano Ganci, Salvatore Riina, Raffaele Ganci, Antonio Geraci, Bernardo Provenzano, Giuseppe Calò, Salvatore Buscemi, Francesco Madonia, Giuseppe Montalto, Salvatore Montalto e dal P.G. nei confronti di Giuseppe Farinella e di Matteo Motisi contro la sentenza 24 giugno 2002 della Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta.

Udita la relazione del Consigliere Antonio Stefano Agrò.

Udito il P.G. Antonio Germano Abbate che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi del P.G., del Riina, del Provenzano, del Geraci e di Raffaele Ganci e per il rigetto degli altri ricorsi.

Uditi per le parti civili gli avvocati Francesco Crescimanno, Salvatore Messineo, Alfredo Galasso e Giovanni Airò Farulla.

Uditi per i ricorrenti gli avvocati Antonio Impellizzeri, Giuseppe Gianzi, Valerio Vianello Di Benedetto.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio  
dal Sig. RIANZI  
per diritti € 3,10  
il 27-02-04  
IL CANCELLIERE

Ritenuto in fatto

l. Alle 8 del mattino del 29 luglio del 1983 scoppiava a Palermo una carica esplosiva collocata all'interno di una Fiat 126, parcheggiata dinanzi ad un edificio di via Pipitone Federico, dove abitava Rocco Chinnici, Consigliere istruttore del Tribunale.

La deflagrazione provocava la morte del dott. Chinnici, dei carabinieri di scorta, maresciallo Mario Trapassi e appuntato Salvatore Bartolotta, e del portiere dello stabile Stefano Lisacchi. L'autista giudiziario

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Rilasciata copia legale

al Sig. Galasso

per diritti € 8,26 x 2 + ES

il 20 FEB. 2004

IL CANCELLIERE



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Rilasciata copia legale

al Sig. VIANELLO

per diritti € 8,26

il 20 FEB. 2004

IL CANCELLIERE

Giovanni Paparcuri, che doveva condurre il dott. Chinnici a Palazzo di Giustizia, riportava ferite gravissime. Altre persone rimanevano ferite.

2. La Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta, con sentenza del 24 giugno 2002, a conferma della decisione resa nel precedente grado, ha ritenuto responsabili della strage e dei reati connessi, quali mandanti e esecutori, Salvatore Riina, Bernardo Provenzano, Salvatore Buscemi, Antonino Geraci, Giuseppe Calò, Raffaele Ganci, Francesco Madonia, Salvatore Montalto, Giuseppe Montalto, Antonino Madonia, Stefano Ganci, Francesco Paolo Anzelmo e Giovanni Brusca, riducendo peraltro la pena inflitta a questi ultimi due. Assolveva per non aver commesso il fatto Giuseppe Farinella e Matteo Motisi.

3. Contro tale sentenza ricorre Antonino Madonia, indicato quale organizzatore ed esecutore della strage, "principale protagonista" tanto da aver attivato il telecomando con cui l'esplosione fu provocata. Assume che in violazione di legge e con motivazione illogica e contraddittoria siano stati ritenuti intrinsecamente attendibili i collaboratori di giustizia Giovanni Brusca, Calogero Ganci, Francesco Paolo Anzelmo e Giovan Battista Ferrante, sulle cui dichiarazioni si basa l'affermazione della sua responsabilità.

Secondo il ricorrente, tali dichiarazioni mancavano in primo luogo di autonomia e di originalità, non essendosi giustamente apprezzato il rilievo della difesa per cui tali pentiti avevano avuto modo di concordare una versione aggiustata dei fatti da riferire agli inquirenti. Essi avevano avuto modo di incontrarsi tra il 1995 e il 1996; nell'arco di meno di un mese, metà giugno-metà luglio 1996, ben quattro tra i mafiosi più spregiudicati di cosa nostra si erano pentiti; nello stesso periodo i mass media avevano dato largo spazio alle dichiarazioni di Calogero Ganci sulla strage; alcuni degli stessi pentiti avevano confermato di essere venuti a conoscenza di particolari attraverso i giornali e la televisione; nel decreto applicativo dell'art.41 bis, sicuramente letto da alcuni pentiti, erano riportate le dichiarazioni di Baldassare Di Maggio che accusava Antonino Madonia di aver innescato il telecomando che azionò l'esplosione.

Le medesime dichiarazioni difettavano poi di disinteresse: il Brusca aveva iniziato la collaborazione per contrastare il Di Maggio suo nemico; il Di Maggio ha ammesso di aver usufruito dei periodi di libertà derivanti dalla collaborazione per commettere degli omicidi e di aver favorito con le sue dichiarazioni alcuni amici; l'Anzelmo nutriva odio verso Domenico Ganci; tutti i pentiti erano in realtà motivati da finalità di rivincita e di rivalsa.

Le dichiarazioni erano incostanti e incoerenti. Mal s'era valutato il fatto che tutti i racconti s'erano arricchiti cammin facendo, senza che il ricordo fosse sollecitato da qualche ragione specifica. In particolare, dall'analisi di quanto riferito, appariva chiaro come la formazione progressiva dei ricordi del Brusca tradiva il recepimento delle altre dichiarazioni rese dai correi e come questa fosse tesa a sostituire i reali autori della strage, di cui ha contezza, con individui strani ai fatti.

Il resto delle dichiarazioni erano anche intrinsecamente contraddittorie e inverosimili. Così il Brusca non avrebbe conosciuto il volto di un individuo con il quale avrebbe dovuto concorrere nel delitto, il Ferrante ha affermato di essere stato coinvolto solo la sera prima della strage, il Di Maggio non so e io non ricordo di Anzelmo e di Calogero Ganci collidono con il loro ruolo di organizzatori. Priva di ogni logica, nel racconto del Brusca, è l'inutile presenza di tanti mafiosi in via Pipitone e anche

incomprensibile è il ruolo assegnato a Calogero Ganci durante la collocazione dell'ordigno esplosivo. Aporie di ogni tipo si rinvencono nel racconto di Calogero Ganci (identità della vittima, furto delle targhe, furto della 126 e circostanze connesse, appuntamento al fondo Pipitone, corteo delle macchine dirette sul luogo della strage e circostanze connesse, peso della bomba, incontri con Antonino Madonia, espedienti per conquistare il parcheggio in via Pipitone). Analoghe considerazioni per l'Anzelmo, specie in ordine al racconto della fase finale della strage. Inquietanti e inspiegabili sono i non ricordo del Ferrante e priva di senso è la narrazione della fuga.

4. Tali dichiarazioni erano anche estrinsecamente inattendibili. Irrisolti sono i contrasti tra Brusca e Di Maggio circa la partecipazione del ricorrente alle prove di sfondamento del vetro blindato, circostanza che rende priva di senso l'affermazione, contenuta nella sentenza, dell'inutilità di affrontare il punto, dato che il Di Maggio non è imputato. L'esame comparato delle dichiarazioni dei collaboratori rivela poi insanabili divergenze specie in ordine alla posizione di Antonino Madonia.

Intanto è rimasto senza riscontro il fatto, detto da Brusca, che il ricorrente si recò a Salemi. Contraddittori sono i racconti sull'incarico di rubare una macchina di piccola cilindrata, sul momento in cui si riuscì a parcheggiarla in via Pipitone e sull'espediente usato al riguardo, su chi provvide alla turnazione delle auto nel parcheggio, sui soggetti autori del furto della Fiat 126, sui momenti del furto e della sostituzione delle targhe, sul confezionamento dell'esplosivo e la preparazione dell'autobomba, sul trasferimento della 126 dal garage a via Pipitone e sul relativo percorso, sulla posizione dell'autobomba e sull'uso di un camion e sul luogo in cui si sarebbe trovato, sulla collocazione degli esecutori nei momenti culminanti del prima e dopo esplosione e della fuga.

5. La Corte di merito avrebbe poi lasciato senza risposta i rilievi critici sollevati dal ricorrente circa la deposizione del teste Eduardo Romano. Irrisolti sarebbero i punti della verosimiglianza del racconto, sull'interesse del teste, sulla presenza del Madonia in Germania nel momento del preteso incontro (5 dicembre 1982).

6. I numerosi elementi che corroborano l'alibi del ricorrente (di trovarsi in Germania a Costanza il giorno della strage e di essere stato controllato dalla locale polizia alle ore 14 di quel giorno) sarebbero stati trascurati o oggetto di valutazione illogica.

In particolare sarebbero sfuggite le incongruenze della rogatoria internazionale espletata in primo grado, non cogliendosi la contraddizione esistente nelle due risposte pervenute dal commissariato tedesco e dall'Interpol, seguito del resto dalla mancanza di accuratezza con cui si rispose alla richiesta avanzata con nota del 30 luglio 1983 da parte delle autorità italiane.

In ogni caso era stata provata la regolare presenza in Germania del ricorrente, circostanza ignota o taciuta da tutti i pentiti che l'hanno coinvolto.

7. Antonino Madonia denuncia poi la mancata assunzione di prove decisive con violazione anche dell'art.603 c.p.p.

Senza idonea motivazione è stata respinta una richiesta di esperimento giudiziale per accertare la possibilità di alloggiamento di una bomba del tipo descritto nel cofano anteriore di una 126 del 1973 e la richiesta di

una nuova rogatoria internazionale, con deposizione dei membri della polizia germanica e dei vicini di casa di Antonino Madonia.

8. Deduce ancora un difetto di motivazione in ordine ai motivi di impugnazione di varie ordinanze istruttorie emesse in primo grado con violazione dei diritti della difesa, ordinanze che respingevano varie richieste istruttorie. La Corte d'Assise d'Appello ha reiterato tale rigetto con ordinanza del 23 gennaio 2002 che il ricorrente impugna, essendo stata negata l'assunzione di prove decisive ai fini dell'assoluzione.

9. Deduce infine la nullità della sentenza di primo grado perché il Madonia è stato sottoposto ad esame in video conferenza il 21 luglio 1999, in assenza dell'ausiliario designato dal giudice.

10. Ricorre Stefano Ganci che è stato ritenuto esecutore della strage per aver partecipato al furto della 126, poi utilizzata quale autobomba, e per aver operato la "turnazione" delle automobili posteggiate sotto la casa del dott. Chinnici.

Assume che la sua responsabilità è stata accertata sulla base delle sole dichiarazioni del pentito Anzelmo, impropriamente ritenute riscontrate da quelle di Calogero Ganci.

A ben vedere anche le dichiarazioni dell'Anzelmo sono state utilizzate aldilà del narrato, in quanto questo non s'è mostrato affatto sicuro che Stefano fosse presente al momento in cui Raffaele Ganci diede l'incarico del furto, presenza che non può essere confermata dal ricordo di Calogero, il quale dà per intervenuto al fatto anche l'altro fratello Domenico, invece sicuramente assente perché in viaggio di nozze. D'altronde questa affermazione di Calogero, resa in dibattimento, era stata contestata sulla scorta di quelle rese nelle indagini, secondo cui, quando costui ricevette l'ordine, senza che al momento gli fosse stato specificato il fine dello stesso, non vi erano altre persone.

Lo stesso Calogero poi, con dovizia di particolari, s'era sempre assunto la responsabilità del furto, commissionatogli definitivamente da Antonino Madonia che solo allora gli aveva anche spiegato a cosa sarebbe servita l'automobile, e aveva dichiarato di non sapere in realtà chi si occupasse di tener disponibile il posteggio sotto casa Chinnici.

Le divergenti dichiarazioni dell'Anzelmo, che per di più sono anche di natura induttiva, apparirebbero dirette proprio al fine di coinvolgere Stefano per vendicarsi di uno "sgarbo", che erroneamente nella sentenza è stato sottovalutato. Così come erroneamente è stato sottovalutato lo stato di salute del ricorrente che lo costringeva a non occuparsi dell'attività della famiglia.

11. Ricorrono Salvatore Riina, Raffaele Ganci e Antonino Geraci, tutti ritenuti responsabili quali mandanti della strage.

La sentenza si sarebbe fondata sulla loro appartenenza alla "Commissione provinciale di cosa nostra" alla quale, secondo la parola dei pentiti, dovrebbe attribuirsi la decisione in ordine ai "delitti eccellenti". Senonché tali chiamate in correità sarebbero prive di riscontri diversi da quelli, inidonei, costituiti dalla chiamate incrociate, tanto più insufficienti quanto più dalla richiesta dell'identità dei racconti si è passati a ritenere sufficiente una convergenza del nucleo centrale del narrato.

La sentenza impugnata sarebbe un esempio emblematico di quanto detto. In difetto di alcun vaglio critico si sarebbe postulata una decisione dei capi mandamento, senza che peraltro nessun collaboratore avesse fornito

la certezza dell'esistenza di una riunione della commissione per deliberare l'omicidio del magistrato. Si sarebbe dato fede alle presunzioni del Brusca, dell'Anzelmo e del Cancemi, quando il racconto di quest'ultimo non supera nemmeno il vaglio dell'attendibilità intrinseca. E ciò non considerando che il ruolo di partecipe alla commissione non comporta di per sé una responsabilità concorsuale nei delitti compiuti dagli altri appartenenti al sodalizio.

12. Ricorre Bernardo Provenzano, anch'egli ritenuto mandante. Dopo aver ricordato i principi giurisprudenziali in tema di valutazione della chiamata di correo, si duole che la sentenza impugnata sia priva di idonea motivazione.

13. Mandante è stato ritenuto anche Giuseppe Calò. Ricorre contro le ordinanze, così individuandole, dolendosi della mancata assunzione di prova decisiva poiché i giudici dell'appello hanno disatteso la sua richiesta di essere sottoposto ad esame e a confronto con Salvatore Cancemi. E ciò quando gli stessi giudici hanno riportato in sentenza dichiarazioni spontanee del ricorrente. Ricorre contro la sentenza, rammentando in primo luogo di essere in carcere senza soluzione di continuità dal 1985, di essere stato assolto da varie imputazioni di omicidio (giudice Terranova, Capitano Basile, strage di Bagheria, Salvo Lima) e di aver visto accolto in Cassazione il suo ricorso in relazione alla strage di Capaci. In tutti questi episodi la sua responsabilità era stata postulata in ragione della sua appartenenza alla commissione provinciale di cosa nostra. Ebbene questa qualità sarebbe stata invece valorizzata dalla sentenza impugnata, nella quale non si sarebbe valutato il fatto che nessun pentito ha mai parlato della sua partecipazione al momento deliberativo della strage. Si sarebbe confusa l'esistenza di una regola relativa alla necessità dell'interpello di tutti i capi mandamento in caso di omicidi eccellenti con il dovere di provare l'osservanza della regola stessa nel caso specifico. In subordine si lamenta il diniego delle attenuanti generiche con motivazione incongrua.

14. Ricorre Salvatore Buscemi, altro ritenuto mandante della strage. Con una prima censura contesta il vizio di motivazione circa la sua qualità di capo mandamento di Boccadifalco, malamente ricavata dalle provalazioni dei pentiti. In tal modo nemmeno provata sarebbe la sua sostanziale ed attuale partecipazione alle riunioni della commissione provinciale di cosa nostra. Con un secondo motivo si duole che le dichiarazioni di Salvatore Cancemi siano state ritenute utilizzabili, sebbene acquisite in violazione dei divieti stabiliti dall'art.499 commi 2 e 3 c.p.p., in quanto frutto di domande formulate in maniera suggestiva dal p.m. Con un terzo motivo lamenta che la prova della sua partecipazione alla deliberazione della strage sia stata fondata su un movente che in realtà è soltanto presunto (il suo inserimento nel rapporto dei 162), così confondendosi una causale generica, idonea al più ad indirizzare le indagini con una valida e certa specifica causale assolutamente non provata. Nei motivi nuovi successivamente fatti pervenire, il Buscemi insiste su quest'ultimo motivo, in quanto sarebbe chiaro che nella sentenza non si è indagato in ordine alla sua effettiva partecipazione alle riunioni deliberative, sia pure sotto la forma del preventivo avvertimento e

dell'assenso implicito, per surrogare a tale mancanza con un interesse generico che il ricorrente poteva nutrire.

15. Francesco Madonia, che avrebbe concorso alla deliberazione della strage, ricorre contro la sentenza in esame.

Contesta quanto ritenuto nella sentenza circa la necessità di una deliberazione collegiale del delitto ed anzi, argomentando dalle particolari qualità del dott. Chinnici in ordine ad indagini di natura bancaria, individua nei cugini Salvo i maggiori interessati alla morte del magistrato. Aggiunge che i Salvo erano in legami particolari con i Brusca e che il Chinnici poteva anche destare preoccupazioni nell'ala cosiddetta moderata della mafia. D'altronde nella stessa sentenza si parlava di una spaccatura della mafia agli inizi degli anni 80, talché illogico era postulare poi che esistessero al momento dei delitti strategici coinvolgenti l'intera organizzazione, laddove invece la storia dell'organizzazione criminale forniva numerosi esempi (analiticamente elencati) di assassini compiuti da singoli o da singoli gruppi, senza destare particolari reazioni da parte di chi formalmente era a capo del clan. Ed anzi a volte s'erano dati dei delitti commessi proprio al fine di farne ricadere la responsabilità su un altro gruppo.

Insomma la regola di un indefettibile coinvolgimento della commissione era indimostrata, tanto più che l'organo in questione nel momento storico del delitto non poteva dirsi operante o comunque non era in grado di opporsi ad una decisione unilaterale dei corleonesi ed in particolare alla vis propulsiva del Brusca e di altri. E in ogni modo al momento dell'ideazione del delitto la gestione del mandamento era affidata al figlio Antonino che da solo, secondo i pentiti poteva prendersi ogni responsabilità.

Non v'è comunque alcuna prova che il ricorrente sia stato interpellato e che comunque abbia fatto pervenire in tempo utile il suo assenso.

16. Ricorrono, con motivo del tutto analogo, Salvatore e Giuseppe Montalto.

Deducono il difetto di motivazione della sentenza, contestando che la rispettiva qualità di membro della commissione di cosa nostra e di sostituto del padre quale membro di tale commissione, siano sufficienti a dimostrare l'avvenuta deliberazione della strage, anche in vigenza di una "regola" per cui in caso di omicidio eccellente i membri devono essere interpellati. E ciò in assenza di ogni riscontro individualizzante, sebbene in linea puramente programmatica la sentenza impugnata abbia affermato la necessità di reperire una prova concreta del consenso al delitto. Né v'è stata una dimostrazione che Giuseppe Montalto avesse effettivamente esercitato le funzioni di comando in sostituzione del padre e che Salvatore fosse stato informato dal figlio.

I Montalto hanno fatto pervenire memoria.

17. Ricorre anche il P.G. presso la Corte d'Appello di Caltanissetta, dolendosi delle assoluzioni di Giuseppe Farinella e di Matteo Motisi.

Risulta peraltro che il Motisi è nel frattempo deceduto.

Quanto al Farinella, il Procuratore si duole che la sentenza sia pervenuta alla sua assoluzione unicamente basandosi sulla motivazione specifica dedicata all'imputato nella decisione di primo grado e cioè prescindendo dalle argomentazioni generali e da quelle su altri coimputati che ben potevano essere assunte per suffragare la precedente decisione di condanna.

18 Il Farinella ha fatto pervenire una memoria di replica.

## Considerato in diritto

1. Il ricorso del P.G. è inammissibile.

La morte Matteo Motisi priva l'impugnazione spiegata nei suoi confronti del requisito dell'interesse.

L'assoluzione del Farinella, contrariamente all'assunto sostenuto nel ricorso, non è stata determinata dal rilievo da parte del giudice d'appello di un difetto di motivazione della sentenza di primo grado, ma deriva dalla mancanza di quegli elementi probatori che la decisione impugnata considera significativi del previo consenso alla strage (collegamento territoriale del delitto con il mandamento retto dall'imputato, impiego di uomini o mezzi del mandamento stesso, interesse personale alla morte del magistrato, partecipazione alle riunioni della commissione provinciale nei periodi sensibili).

A tale carenza il P.G. contrappone la presenza di altri elementi che assume erroneamente trascurati: la regola della consultazione preventiva dei membri della commissione provinciale in caso di delitti strategici (e il Farinella era un membro), l'amicizia del Farinella col Riina, prima e dopo l'evento.

Tanto però corrisponde ad una censura di merito, in quanto è incontestabile (e il ricorrente non contesta) la logicità dell'assunto, espresso nella pronunzia in esame, per cui non basta accertare l'esistenza di una regola per dimostrarne anche l'osservanza nel caso concreto e in quanto un'amicizia -sia pure tra mafiosi- non comporta l'ineluttabile necessità di una previa consultazione e potrebbe essersi serbata per un'adesione successiva alla strage, della quale il Farinella non era stato informato anticipatamente.

2. Venendo quindi ai ricorsi degli imputati e muovendo da coloro per cui è stato accertato un ruolo esecutivo nella strage, va in primo luogo preso in esame il ricorso di Antonino Madonia.

Egli in primo luogo deduce una doglianza che, se accolta, sarebbe destinata a riverberarsi su tutti i ricorrenti e cioè quella dell'erroneo giudizio di attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia Giovanni Brusca, Calogero Ganci, Francesco Paolo Anzelmo e Giovan Battista Ferrante, sulle cui dichiarazioni essenzialmente si fonda l'accertamento delle circostanze.

All'argomento, come s'è visto nell'esposizione del fatto, il ricorrente riserva un'analitica disamina, ampiamente articolata. Senonché questa disamina non tiene sostanzialmente in alcun conto dell'altrettanto articolata argomentazione contenuta nella sentenza d'appello ed anzi devolve a questa Sede (e negli stessi termini in cui sono stati formulati nei precedenti gradi) problemi già risolti dal giudice di merito, valendosi sovente di una diretta lettura degli atti del processo, col pretesto di evidenziare l'omesso esame di censure già avanzate. Col risultato che i rilievi del Madonia, anche quando sono formalmente prospettati quali incongruenze o carenze del discorso svolto dalla decisione impugnata, in realtà non figurano un vizio intrinseco di motivazione, ma tentano impropriamente questa Corte ad un ulteriore giudizio di merito.

In ogni modo i punti dell'autonomia e dell'originalità delle dichiarazioni sono trattati nella pronunzia alle pagine 201 e ss., nelle quali, senza alcun vizio logico, si esclude il valore significativo degli incontri tra i pentiti, dell'arco temporale in cui i "pentimenti" si sono



dati, dell'influenza sulle dichiarazioni di quanto divulgato dai giornali o dalla televisione (stigmatizzandosi, a pagina 219, la speculazione sulle affermazioni del Ferrante, che ciononostante oggi viene pedissequamente riprodotta), della possibile ispirazione derivata dal decreto applicativo dell'art.41 bis O.P. Il punto dell'interesse dei dichiaranti è poi affrontato, con specifica risposta alle circostanze dedotte nel ricorso, alle pagine 228 e ss.; quello della coerenza e della costanza trova ampia trattazione, con altrettanto specifica risposta, alle pagine 213, 227, 235, 239 ss.; quello della verosimiglianza e della contraddittorietà, secondo le critiche del Madonia, alle pagine 258, 260, 264 e 265. Il tema dell'attendibilità estrinseca delle dichiarazioni, con riguardo alle stesse circostanze oggi riproposte, ha la sua collocazione alle pagine 243,248, 252, 255, 256, 274 e 275ss. (luoghi, gli ultimi, in cui si compongono i contrasti tra il Brusca ed il Di Maggio con un ben articolato discorso che non si esaurisce certo, come invece si pretende, nella constatazione che il Di Maggio non è imputato nel processo).

Va infine rilevato, conclusivamente sulla censura in esame, come il ricorrente nulla opponga alle del tutto logiche e corrette considerazioni sulla sostanziale coincidenza e sulla genuinità delle dichiarazioni dei collaboranti, cui la sentenza impugnata dedica le pagine da 396 a 402.

3. Altrettanto inammissibile è la doglianza riguardante la deposizione di Eduardo Romano.

Sorprende infatti che il Madonia lamenti che la sentenza avrebbe lasciato senza risposta le sue deduzioni concernenti la verosimiglianza del racconto del teste, il disinteresse del Romano e la pretesa presenza del Madonia in Germania al momento dell'incontro nell'androne in casa Chinnici.

Basta anche in questo caso rinviare alle pagine 405 e seguenti della decisione impugnata, dove con dovizia di argomenti si ricorda come è stata riscontrata la conoscenza tra il Romano ed il Madonia risalente all'epoca del liceo, come egualmente è stato riscontrato (diario Chinnici, annotazioni di polizia) che il Romano riferì immediatamente al magistrato di aver visto l'ex compagno nell'ingresso, come ben sia spiegabile con preoccupazioni di incolumità il rifiuto di sottoscrivere il verbale, come si riduca ad una grossolana insinuazione ventilare un interesse personale del teste a inventarsi un incontro, come il Madonia frequentasse abitualmente la Sicilia nel 1982, nonostante la sua formale residenza in Germania.

4. Anche il tema dell'alibi è ampiamente esplorato dalla sentenza alle pagine 419 ss., mentre le pretese contraddizioni nelle risposte delle autorità tedesche si spiegano considerando l'esistenza di due archivi: uno del commissariato e l'altro dell'Interpol. Quanto poi alla deduzione che i pentiti non hanno rammentato l'abituale presenza in Germania del ricorrente (il che riapre il discorso sulla loro attendibilità), la sentenza risponde riportando ampi stralci delle loro dichiarazioni, dalle quali risulta che, quando ne sono stati richiesti, essi hanno saputo con precisione indicare la residenza all'estero del Madonia e l'attività lavorativa che appariva svolgere (pagine 428 ss.).

5. La decisione in esame correttamente afferma che l'assunzione delle prove richieste in appello dal ricorrente non solo non è decisiva, ma è addirittura superflua.

L'esperimento giudiziale relativo all'alloggiamento di bombe nel cofano anteriore di una 126 è stato reso inutile da quello del tutto analogo già

fatto dalla polizia, dimostrativo della possibilità che ordigni del tipo riferito dai pentiti fossero stati posti in quello spazio.

La testimonianza degli agenti di polizia tedesca rappresentava una duplicazione di quanto avevano riferito per iscritto. Quella dei vicini di casa (non meglio individuati) era all'evidenza inaffidabile, a ben venti anni di distanza dagli avvenimenti.

6. Solo apoditticamente asserito è il difetto di motivazione del rigetto delle richieste istruttorie rinnovate in sede di appello, dato che non sono stati contestati gli argomenti (cfr. pagine 218, 226 e 284 della sentenza) con i quali tali richieste sono state ritenute irrilevanti.

7. Infondato è infine il motivo riguardante la presenza dell'ausiliario del giudice alla video conferenza, posto che il vizio non è stato dedotto, come a pena di decadenza si sarebbe dovuto, all'udienza del 21 luglio 1999, in cui la nullità si sarebbe verificata (cfr. Cass.6, 17 gennaio 2003, Agate e altri).

8. Infondato è il ricorso di Stefano Ganci.

A dire del ricorrente l'accertamento della sua responsabilità si baserebbe soltanto sulle dichiarazioni del correo Francesco Paolo Anzelmo, prive di debito riscontro.

L'assunto non può condividersi: è vero che l'Anzelmo afferma con sicurezza che Stefano provvide ai periodici parcheggi e che partecipò alla sottrazione della vettura, quando Calogero Ganci ritiene solo possibile che il fratello Stefano abbia partecipato alle ricorrenti operazioni di spostamento di automobili sotto casa Chinnici, essendosi in più occasioni dichiarato lui e non il fratello autore del furto della 126. E tuttavia sia Calogero che Francesco Paolo Anzelmo dichiarano concordemente che Stefano era presente quando Raffaele Ganci, che, quale capo mandamento della Noce, s'era preso la responsabilità di fornire l'autobomba e di assicurare la sua collocazione dinanzi all'ingresso dello stabile del magistrato, affidò ai componenti della famiglia i relativi incarichi.

Ora il ricorrente contesta che l'Anzelmo abbia espressamente parlato della sua presenza in quella occasione, ma l'assunto è smentito dalle dichiarazioni di quest'ultimo, riportate a pagina 455 della sentenza, in cui l'uso del plurale ("lui ci mette, ci dice ecc.") rende plausibile l'opposta interpretazione contenuta nella pronunzia impugnata e riduce a censura di fatto quella che tende ad accreditare una lettura contraria. Così come di fatto è il tentativo di screditare il ricordo del Calogero, in quanto egli avrebbe dato per presente anche il (si dice sicuramente assente) fratello Domenico e in quanto durante le indagini avrebbe fornito una versione diversa.

Se dunque Stefano era presente al momento dell'affidamento degli incarichi (il cui senso, visto che si parlò del posteggio sotto casa Chinnici, era per ciò solo inequivoco), la sua attività nella "turnazione" delle auto, sebbene narrata unicamente dall'Anzelmo e solo non esclusa da Calogero, è riscontrata da questa circostanza, che peraltro si armonizza con la necessità di impiegare per un'operazione di circa dieci giorni almeno due uomini della famiglia alla volta. D'altra parte l'impreciso ricordo del fratello si spiega considerando l'impossibilità che Calogero e Stefano provvedessero contemporaneamente alla bisogna, a meno di non lasciare sguarnita la macelleria in cui lavoravano.

Tanto dunque basta a dimostrare il concorso nel reato, mentre la sentenza correttamente respinge le ulteriori obiezioni del ricorrente:

l'epilessia di cui soffre non gli ha impedito di essere affiliato alla famiglia, di rendersi autore di omicidi, di reggere il mandamento per un lungo periodo, non lo ha insomma emarginato in modo da tale da esentarlo da incarichi, specie quando sono di particolare semplicità, come spostare un'auto. Il supposto malanimo dell'Anzelmo collide con la posizione del tutto secondaria riservata a Stefano nei racconti del collaborante.

9. Giungendo quindi ai mandanti, la decisione impugnata, in linea con le acquisizioni ormai appartenenti alla storia della giurisprudenza, colloca il progetto dell'omicidio del consigliere Chinnici tra il momento finale della guerra di mafia e il nuovo assetto delle cariche interne passate alla fazione dei corleonesi e saldamente detenute da questa. E benché osservi che tale nuovo assetto, improntato ad un'unanimità di intenti, porta a supporre la stretta osservanza della regola della previa consultazione e del previo consenso di tutti i componenti la commissione provinciale sull'esecuzione di delitti strategici (tale senza dubbio essendo quello del magistrato), ritiene di non poter presumere l'avvenuta osservanza della regola e quindi di raggiungere la dimostrazione della responsabilità concorsuale dei componenti la commissione, semplicemente dimostrando l'esistenza della qualità di capo mandamento dell'imputato. Trae invece significativi elementi idonei a dimostrare l'adempimento alla regola descritta dalle seguenti circostanze.

Individua in primo luogo quella della presenza di un interesse personale dell'imputato all'omicidio, movente individuale che si lega all'interesse nutrito dalla associazione in quanto tale.

Aggiunge, in alternativa o in congiunzione a quello appena detto, il criterio dell'impegno operativo, che si manifesta nella concertazione logistica e tattica o con un coinvolgimento di soggetti provenienti dalla struttura criminale dell'imputato.

Indica infine il criterio della connessione del delitto col territorio ove esso è stato consumato, secondo l'ulteriore regola per cui il capo mandamento deve previamente conoscere e avallare i crimini che avvengono nella sua sfera di "sovranità".

10. A questa ricostruzione storica ed all'impiego di questi criteri, sulla cui esattezza e sul cui valore significativo di massima sembrano convergere tutti gli altri ricorrenti, si oppone Francesco Madonia che nel ricorso nega la vigenza di una regola di deliberazione collegiale dei delitti "eccellenti" e positivamente afferma l'esistenza di un interesse di un ristretto gruppo alla morte del magistrato, gruppo legato a Bernardo Brusca ed a suo figlio. Aggiunge poi che difetta la prova del suo previo consenso al delitto.

Il ricorso è inammissibile.

Quella che il Madonia fa valere è la classica lettura alternativa degli atti del processo, non diretta a contestare *ab intrinseco* la motivazione addotta dalla sentenza impugnata, ma a suggerire una nuova soluzione di merito, anche attraverso acquisizioni e dati che non formano patrimonio del fascicolo processuale. La sentenza, come già s'è detto, muove da presupposti storici comuni agli innumerevoli accertamenti sulle vicende di cosa nostra, si vale degli elementi probatori esistenti in atti per far derivare la strage da un ordine che ha come primi protagonisti i capi indiscussi dell'organizzazione Riina e Provenzano, i quali, "restaurando gli antichi costumi" erano gelosi custodi del principio della collegialità.

Quanto poi all'assenza di prova circa il consenso del ricorrente, le censure addotte sono manifestamente infondate, essendosi dimostrato che l'iter deliberativo della strage si prolungò nei periodi in cui il

Madonia era uscito dal carcere, che l'attività del magistrato lo coinvolgeva personalmente, che il fatto avvenne nel territorio di Resuttana di cui era capo mandamento, che molti uomini del suo clan (tra cui il figlio) ebbero parte attiva nel delitto.

11. Sono ancora inammissibili per genericità i ricorsi di Salvatore Riina, Raffaele Ganci, Antonino Geraci e Bernardo Provenzano, i quali si limitano a contestare l'attendibilità dei collaboratori di giustizia e l'esistenza di una riunione della commissione per deliberare la strage. E ciò senza criticare la vasta articolazione della sentenza sul valore delle dichiarazioni dei pentiti (di cui già s'è detto a proposito del ricorso di Antonino Madonia) e senza nulla opporre ai racconti di quanti ricordano le numerose riunioni in contrada Dammusi e Piano dell'Occhio.

12. Infondato è il ricorso di Giuseppe Calò.

In primo luogo la Corte d'Assise d'Appello ha ben spiegato (pag.532 e 533 della sentenza) l'assoluta superfluità della prova richiesta, in considerazione della compatibilità delle circostanze da lui addotte con il racconto del Cancemi.

Quanto all'accertamento della responsabilità, essa è stata tratta dalla sua qualità di capo mandamento di Porta Nuova, dalla partecipazione a riunioni della commissione nel gennaio, maggio e giugno 1983 (Anzelmo, Cancemi), dalla sua assoluta solidarietà col Riina, dal suo interesse personale alla morte del magistrato (da questo era direttamente indagato per gli omicidi, Reina, Mattarella e La Torre), confermato dalle espressioni di soddisfazione con cui accolse l'annuncio della sua scomparsa. Non è quindi fondato sostenere che la sentenza affermi la sua responsabilità per semplice posizione, laddove ben chiaro è il corretto impiego del criterio dell'interesse personale, di cui sopra s'è detto.

Il diniego della attenuanti generiche discende dalla gravità del crimine e dalla personalità dell'imputato.

13. Infondato è il ricorso di Salvatore Buscemi.

Prive di pregio (e in qualche modo superate dai motivi nuovi fatti pervenire) sono le censure in ordine alla sua qualità di capo mandamento di Boccadifalco e all'esercizio effettivo della carica nel periodo in esame, irrevocabilmente accertati da sentenze di questa Corte (cfr. p.es. 6., 17 gennaio, 2003 Agate e altri).

A parte ogni discussione sul tipo di sanzione processuale, infondata è poi la censura sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni del Cancemi, dato che le circostanze rappresentate (p.13 del ricorso) non dimostrano che le domande siano state formulate in maniera suggestiva.

In ordine al criterio dell'interesse (che, integrandosi con la posizione del Buscemi, la sua assoluta solidarietà col Riina, la partecipazione a riunioni della commissione, costituisce elemento probatorio risolutivo della previa adesione alla strage), non è dato rinvenire alcun vizio di logicità. Nella specie l'inserimento del ricorrente nel rapporto dei 162, costituiva un indubbio pericolo per la sua posizione personale, talché non è dato intendere come questo interesse dovrebbe qualificarsi generico. E ciò senza che rilevi che le indagini erano giunte nei suoi riguardi solo ad una comunicazione giudiziaria, dati gli sviluppi che le stesse potevano avere.

14. Infondati sono i ricorsi di Salvatore e di Giuseppe Montalto.

Nei confronti di Salvatore è stata accertata la qualità di capo mandamento di Villabate, carica ottenuta grazie al suo strettissimo legame col Riina e nella quale era sostituito dal figlio Giuseppe durante

i periodi di detenzione. E' stato accertato che durante alcuni periodi della deliberazione della strage Salvatore era detenuto, ma che era in condizione di essere informato dal figlio del progetto delittuoso su cui manifestare il suo consenso (33 colloqui). V'era anche nel caso di Salvatore uno specifico interesse personale derivante dal suo inserimento nel rapporto dei 162, essendo stato addirittura colpito da un mandato di cattura del dott. Chinnici. La posizione di tramite di Giuseppe della manifestazione di volontà del padre evidenzia il concorso del figlio nel delitto.

15. Al regolamento delle spese anche nei confronti delle parti civili ed alle somme dovute alla cassa delle ammende si provvede nel dispositivo.

**P.Q.M.**

**La Corte di Cassazione**

dichiara inammissibile il ricorso del p.m.  
Dichiara inammissibili i ricorsi di Riina Salvatore, Provenzano Bernardo, Ganci Raffaele, Geraci Antonino, Madonia Francesco che condanna a versare 1000 € ciascuno in favore della cassa delle ammende.  
Rigetta i ricorsi di Buscemi Salvatore, Calò Giuseppe, Madonia Antonino, Ganci Stefano, Montalto Salvatore e Montalto Giuseppe.  
Condanna in solido gli imputati ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché a rifondere le spese sostenute dalle parti civili in questo grado che liquida:  
per quelle difese dall'avvocato Francesco Crescimanno in complessivi € 2889 di cui € 2000 per onorari;  
per la parte civile Paparcuri Giovanni in € 2490 di cui € 2000 per onorari;  
per il Comune di Palermo in € 2560 di cui € 2000 per onorari.

Così deciso in Roma il 21 novembre 2003

Il Presidente

Il Relatore

**IL CANCELLIERE C1**  
Lidia Sostia

*Beccia*

**Depositato in Cancelleria**



**31 DIC. 2003**

**CANCELLIERE C1**

*Beccia*